

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INGROSSO PER I CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO PER L'ANNO 2001

1.1 Introduzione

Il provvedimento proposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) oggetto della presente relazione tecnica ha la finalità di determinare il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2001 sino all'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 , n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99).

Tale determinazione avviene di fronte ad un contesto mutato rispetto a quello esistente alla fine del 1999, quando l'Autorità approvava la deliberazione n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99).

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 5 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) ha introdotto un sistema di salvaguardia per le imprese produttrici – distributrici, prevedendo l'applicazione di un meccanismo per la reintegrazione alle medesime imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito della liberalizzazione dell'attività di generazione dell'energia elettrica in attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 (di seguito: direttiva 96/92/CE), dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica (articolo 2, comma 1, lettera a)).

Al tempo stesso nel 2001 è previsto l'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99. Come ricordato nella nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato approvata dall'Autorità in data 4 agosto 1999 (di seguito: nota informativa 4 agosto 1999), la stessa Autorità deve continuare ad esercitare, almeno nel corso di un periodo iniziale, le funzioni di controllo dei prezzi rientranti nelle proprie competenze, nelle forme della sorveglianza sul mercato dell'energia elettrica all'ingrosso in relazione a criteri da essa fissati per la negoziazione del prezzo (prezzo di riferimento), al fine di evitare che posizioni dominanti nella generazione elettrica si traducano in livelli di prezzo eccessivamente onerosi.

1.2 Finalità del provvedimento

Dopo l'entrata in operatività del soprarichiamato sistema delle offerte il ruolo dell'Autorità non sarebbe più quello di determinare il prezzo di cessione ma di

determinare un prezzo di riferimento che, qualora superato, indicasse la presenza di potere di mercato nel settore della generazione.

Nella nota informativa 4 agosto 1999 si prevedeva che il prezzo di riferimento per gli anni 2001 (anno di avvio del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99) e 2002 fosse fissato, per la parte commisurata alla copertura dei costi fissi della produzione di energia elettrica, a livelli nominali costanti pari a quelli definiti per i prezzi di cessione previsti per il 2000.

Sempre nella nota informativa 4 agosto 1999 si prevedeva che nella determinazione del prezzo di cessione o di riferimento dell'energia elettrica all'ingrosso, la metodologia adottata assicurasse la copertura dei costi riconosciuti. Quanto previsto nella nota informativa 4 agosto 1999 aveva una duplice finalità ed in ciò il riferimento esplicito non ad un livello di prezzi ma ad una metodologia che assicura la copertura dei costi riconosciuti è chiarificatore.

Compito dell'Autorità nel fissare i prezzi di riferimento è quello di determinare un livello di prezzi limite al di sopra del quale si possa ritenere che vi sia esercizio di potere di mercato nel settore della generazione; conseguentemente detto prezzo di riferimento non può essere fissato ad un livello inferiore a quello consenta una copertura dei costi riconosciuti all'operatore dominante. Nel fissare i prezzi di cessione, non essendo ancora operativo il sistema delle offerte, l'Autorità deve invece evitare che, stante il quadro normativo vigente, consegua l'impossibilità per l'impresa produttrice-distributrice di coprire i costi riconosciuti.

Nel quadro normativo attuale, diversamente da quanto in vigore nel 1999, la copertura dei costi riconosciuti per l'impresa produttrice-distributrice è assicurata da quanto previsto dal decreto 26 gennaio 2000.

Il provvedimento proposto, oggetto della presente relazione tecnica, non compromette la copertura dei costi riconosciuti all'impresa produttrice-distributrice, a motivo del meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili come definito nello stesso decreto 26 gennaio 2000.

Il provvedimento proposto determina il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti vincolati individuando livelli di prezzi che, pur mantenendo una articolazione nei diversi periodi di tempo analoga a quella in vigore nel 1999, si avvicinino ai costi di produzione di un operatore con un parco di produzione efficiente, quali sarebbero i livelli di prezzo prevalenti in un mercato concorrenziale e contendibile.

Lo stesso decreto 26 gennaio 2000, avendo come presupposto l'entrata in vigore del meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili sin dall'anno 2000, anziché dall'1 gennaio 2002, riconosce che sin da subito il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso (per il 2000 solo per quanto attiene al mercato dei clienti liberi) si attestati a livelli inferiori a quelli che assicurerebbero di per sé la copertura dei costi riconosciuti.

1.3 Determinazione della componente dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di generazione per l'anno 2001

L'Autorità, ai fini della deliberazione 8 giugno 1999, n.81/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 158 dell'8 luglio 1999, (di seguito: delibera n.81/99), di aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti

alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha proceduto a rilevazioni di mercato, avvalorate da dati forniti da qualificati produttori nazionali ed esteri del settore elettromeccanico, relative ai costi di investimento di un ciclo combinato a gas di nuova tecnologia per l'anno 1999. Le rilevazioni che hanno indicato un costo medio di investimento pari a circa 1.100.000 lire/kW ed un rendimento termodinamico medio riferito al potere calorifico inferiore del combustibile non inferiore al 52%.

In base a tali rilevazioni il costo di investimento per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998, stimato nel 1995 in 1.265.600 lire/kW è stato aggiornato, tenendo conto dell'indice Istat, a 1.439.196 lire/kW nel 1999, inoltre il costo di investimento per un impianto entrato in esercizio nel biennio 1999/2000, stimato nel 1997 in 1.176.000 lire/kW è stato aggiornato, tenendo conto dell'indice Istat, a 1.222.311 lire/kW nel 1999.

Nel caso in cui il prezzo all'ingrosso ricevuto per la produzione di energia elettrica sia differenziato tra ore piene (ore delle fasce F1, F2 ed F3) ed ore vuote (ore della fascia F4), viene determinato un corrispettivo a copertura dei costi fissi pari a zero nelle ore vuote, che riflette l'articolazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato prevista nella deliberazione n.205/99. Il livello dei prezzi all'ingrosso, per la parte a copertura dei costi fissi di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, che, a valori 1999, consente un'adeguata remunerazione del capitale investito è pari:

- a) per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998, a 43,9 lire/kWh per la parte a copertura dei costi (evitati) di impianto e a 15,2 lire/kWh per la parte a copertura dei costi di esercizio, manutenzione e spese generali connesse (per un totale di 59,1 lire/kWh);
- b) per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999-2000, a 37,4 lire/kWh per la parte a copertura dei costi (evitati) di impianto e a 12,9 lire/kWh per la parte a copertura dei costi di esercizio, manutenzione e spese generali connesse (per un totale di 50,3 lire/kWh);

Il calcolo assume che detti impianti producano energia elettrica per tutte le circa 3600 ore piene dell'anno. Il livelli dei prezzi all'ingrosso aggiornati al 2001, per tenere conto dell'inflazione del 2000 e 2001 (valore composto pari al 5%), per la parte a copertura dei costi fissi di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, che consente un'adeguata remunerazione del capitale investito, divengono rispettivamente 62 lire/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998 e 52,9 lire/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999- 2000, per un valore medio di 57,5 lire/kWh.

Il corrispondente prezzo medio che risulta applicando la componente dei prezzi all'ingrosso a copertura dei costi fissi di generazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prevista dall'articolo 2, comma 2.1, lettera a) della deliberazione n. 205/99 per l'anno 2000 (ponderati sulla base di circa 3600 ore piene) è pari a 95,7 lire/kWh.

In attesa dell'avvio del soprarichiamato sistema, si è ritenuto opportuno ridurre la componente dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a) della deliberazione n. 205/99 per l'anno 2001. Mantenendo un'articolazione per fasce orarie analoga a quella prevista dalla deliberazione n. 205/99 per l'anno 2000, la riduzione è stata determinata in modo

da ottenere un valor medio della componente a copertura dei costi fissi del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato nelle ore delle fasce F1, F2 ed F3, ponderato sulla base del numero di ore presenti in ciascuna delle suddette fasce orarie, compreso tra le 95,7 e le 57,5 lire/kWh, pari cioè a circa 76,6 lire/kWh.

La scelta dell'articolazione per fasce orarie dei prezzi di cessione, per la componente a copertura dei costi fissi, e non differenziata, per la componente a copertura dei costi variabili, risponde alla finalità di non volere introdurre elementi di complessità rispetto all'articolazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato introdotta con la deliberazione n. 205/99, in attesa che l'avvio del sistema delle offerte comporti una determinazione dei prezzi su base oraria.

dott. Piergiorgio Berra

direttore dell'Area elettricità